

La gestione dei magistrati onorari



8.10.2024

Ernesto Aghina

VECCHI E NUOVI MAGISTRATI ONORARI (dal 15.8.2017)

- **MODIFICA DEL TIROCINIO (specializzazione)***
- **MODIFICA SISTEMA DEI COMPENSI**
- **REGIME TRANSITORIO A TUTELA DELLA PROFESSIONALITA' ACQUISITA DAI M.O. GIA' IN SERVIZIO (con modifiche successive per i m.o. confermati: STABILIZZAZIONE «riforma Cartabia l. 234/2021»+ SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE)**

MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO													
MAG.ON ante rif. "Orlando"		IN SERVIZIO	PROCEDURA	ANNO	DOMANDE PRESENTATE	DOMANDE	CONFERME DELIBERATE			NON CONFERME DELIBERATE			MAG.ON. CESSATI (***)
							GDP	GOT	VPO	GDP	GOT	VPO	
GDP		1.000	I Procedura	2022	1.652	1.493	502	438	509	18	8	18	64
GOT VPO		1.821 1.515	II Procedura	2023	1.464	1.276	432	381	424	21	5	13	109
			III Procedura	2024	1.394 (*)	0							
TOTALE		4.336	TOTALE		4.510 (**)	2.769	934	819	933	39	16	31	173

L'IMPEGNO DEI NUOVI M.O.

Art.1.3 d.lgl.vo n. 115/2017: *L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma.*

RISOLUZIONE DEL C.S.M. 5.7.2023

«Per i confermati che non hanno esercitato l'opzione per l'esclusività delle funzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.1.3»

Il limite di due impegni riguarda solo i «nuovi» m.o., che esplicita le modalità per rendere compatibile l'attività onoraria con altra attività lavorativa.

Per il «contingente ad esaurimento» dette disposizioni di compatibilità non sono esplicitate, per cui sono diverse in ragione delle differenze che riguardano:

compiti e funzioni di svolgere

compenso

fisso €. 16.140,00 + variabile tra €. 2.421 e €.4.842

€. 36.313 / €. 39.364 (esclusivi)

€. 30.777 / €. 33.426 (non esclusivi)

SCELTA TRA REGIME DI ESCLUSIVITA' O MENO

il limite di due giorni riguarda solo i nuovi, per i confermati «non esclusivisti» ci si rimette al poteri organizzativi del capo dell'ufficio giudiziario.

L'art.30.4 prevede che il CSM può determinare il numero minimo di procedimenti da trattare per udienza e poi il capo dell'ufficio può determinare il minimo esigibile

CRITICITA':

- 1. Genericità del riferimento**
- 2. Disparità di trattamento economico**
- 3. Rinunzia al pregresso a seguito di conferma**

INDENNITA' DI RISULTATO

- Il Presidente del Tribunale assegna entro il 30 gennaio “obiettivi da raggiungere”* tenendo conto della produttività media dei magistrati dell'ufficio, di quelli ex art. 37 d.l. n. 98/2011 e dei criteri fissati dal CSM (circolare del 22.11.223):
- puntualità dei depositi
- modalità di gestione dell'udienza
- rapporti con magistrati e avvocati personale ammin.
- partecipazione a corsi di formazione
- percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio.

COORDINAMENTO G.O.P.

Il presidente del Tribunale è il coordinatore dei g.o. (art.177), salvo delega a un presidente di sezione ovvero attribuzione al coordinatore di ogni singolo U.P.P.

Coordinatore degli uffici del G.d.p. *

PRIME ATTRIBUZIONI G.O.P.

Nuovi G.O.P. assegnati  **Ufficio per il processo per i primi due anni ***

(successivamente ev. assegnazione di procedimenti civili e penali ex art. 9.5 in rif. all'art.11 in circostanze particolari)

(dopo il primo biennio)  **Ufficio del Giudice di pace** (art. 9.1) con esercizio giurisdizione (anche in applicazione o supplenza dall' UPP).

UFFICIO PER IL PROCESSO

(art. 50 d.l. n. 90/2014)

- **art.9.3 I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.**
- **art. 9.4 Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere **esclusivamente*** i compiti e le attività allo stesso inerenti.**
- **Art. 10.2 Il Presidente del Tribunale individua almeno due volte i posti da coprire all'interno dell'Ufficio per il processo**

UFFICIO PER IL PROCESSO OBBLIGATORIO (CSM 18.6.2018)

art. 10 Circolare sulle tabelle

Compiti del presidente del tribunale:

- Operare modifica tabellare
- Indicazione la collocazione logistica ed obiettivi dell'UPP
- Inserire i g.o.p. (i nuovi per i primi due anni, previo interpello per quelli in servizio, solo su domanda per gli ex g.d.p.), tirocinanti e personale di cancelleria
- Destinare l'UPP a supporto di giudici o sezioni, specie per gli obiettivi ex art. 37
- Attribuire compiti di preparazione e ricerca, redazione di bozze di provvedimenti, supporto all'utilizzo di sistemi informativi
- Individuare presidenti di sezione o giudici delegati al coordinamento dell'UPP
- *UPP possibile anche presso la sezione gip/gup **

Compiti dei giudici:

- Formare i componenti dell'UPP (tirocinio dei g.o.p. di regola nella stessa sezione e con gli stessi giudici dell'UPP)

UFFICIO PER IL PROCESSO OBBLIGATORIO (supporto)

*U.P.P. come «palestra» di esordio del g.o.p.
struttura duttile, per «singolo giudice», «settore» o
«sezione» VINCOLATA PER IL PRIMO BIENNIO**

*Art.10 costruito per il CIVILE, con «delega» al g.o.p.
di compiti e attività, e limitato potere definitorio
(salvo comma 12):*

*«il g.o.p. coadiuva il giudice professionale e sotto la sua
direzione e coordinamento compie, anche per i procedimenti nei
quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti
preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da
parte del giudice professionale, provvedendo in particolare allo
studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e
dottrinale ed **alla predisposizione delle minute dei
provvedimenti**. Il g.o.p. può assistere alla camera di consiglio»*

COMPITI AUTONOMI DEL GOP NELL'UPP

**ATTIVITA' ISTRUTTORIE DELEGATE (art. 10.11)
(di non particolare complessità):**

- **assunzione dei testimoni**
- **tentativi di conciliazione**
- **procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423.1 c.p.c.**
- **provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari**
- **provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive**

DELEGHE DEFINITORIE AL GOP NELL'UPP

DELEGABILI DEFINIZIONI (art. 180 in rif. all'art. 10.12):

- a) vol. giurisdizione in materia diversa dalla famiglia
- b) proc. in materia di previdenza e assistenza obbligatoria
- c) proc. di opposizione avverso provvedimenti amministrativi
- d) cause su beni mobili di valore inferiore a € 50.000 (*anche di lavoro se hanno ad oggetto mero pagamento di somme, purchè non concernenti domande di natura costitutiva o licenziamenti*)
- e) cause di risarcimento danni da circ. stradale inf. a € 100.000
- f) ass. crediti in espropria. presso terzi inf. a € 50.000

secondo le direttive del giudice professionale titolare del procedimento concordate e trasmesse al coordinatore *

ASSEGNAZIONE AI NUOVI G.O.P. DI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI (art.11.1)

ECCEZIONALITA' DELLA FUNZIONE VICARIA

*Ai nuovi g.o.p. inseriti nell'Ufficio per il processo **e che abbiano superato il primo biennio di attività** può essere assegnata la trattazione di procedimenti civili e penali del Tribunale solo in presenza di una delle seguenti **condizioni, e “solo se non si possano adottare misure organizzative diverse”**:*

- *a) scopertura superiore al 30% dell'organico o delle presenze effettive dei magistrati del tribunale o della sezione (con conseguente limitazione all'utilizzazione dei giudici onorari solo nella sezione afflitta dalla peculiare criticità ex art. 11.2);*
- *b) superamento della soglia percentuale del 50% (per il settore civile) o del 40% (per quello penale) del numero di procedimenti ultratriennali rispetto al numero di pendenze complessive dell'ufficio, rilevate dal Ministero ogni 30 giugno;*
- *c) superamento del 70% del numero medio di pendenze civili per ciascun giudice del tribunale o del 50% di quelle penali, rispetto alla media nazionale individuale di pendenze calcolata nell'anno precedente;*
- *d) superamento del 70% del numero medio di sopravvenienze per ciascun giudice civile del tribunale, o del 50% per ciascun giudice penale, rispetto alla media nazionale individuale di sopravvenienze calcolata nell'anno precedente.*

ULTERIORI LIMITI

- *11.5 Il numero dei processi assegnati al g.o.p. non può essere comunque **superiore a un terzo del numero medio nazionale** dei processi pendenti per ciascun giudice di tribunale.*
- *11.8 L'assegnazione interviene entro 6 mesi e può essere mantenuta per un **massimo di tre anni**, anche quando siano venute meno la condizione che la consente, e non reiterata che dopo un periodo di altri tre anni.*
- *l'assegnazione di affari civili e penali ai g.o.p., sia monocratici (art. 11.7) che collegiali (12.1) è limitata ai soli “**procedimenti pendenti**”.*

LIMITI DI ASSEGNAZIONE MONOCRATICA (penale)

- *1) i processi derivanti da udienza preliminare;*
- *2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;*
- *3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;*
- *4) i processi con giudizio direttissimo;*
- *5) le funzioni di giudice dell'udienza predibattimentale*

LIMITI DI ASSEGNAZIONE COLLEGIALE (art. 12)

- Stessi criteri selettivi previsti per l'assegnazione dei procedimenti monocratici dall'art.11, con alcune modifiche:
 - adozione provvedimento entro 12 mesi dalla condizione (non 6);
 - l' assegnazione continua sino alla definizione dei procedimenti (non max 3 anni);
 - massimo di un g.o.p. (**che abbia superato il biennio**) per collegio;
 - il g.o.p. **non può essere destinato a comporre i collegi:**
 - per il civile: nella materia fallimentare e sezioni specializzate (anche protezione internazionale)
 - per il penale: nei collegi del **riesame** e se si procede per **i reati indicati nell'art. 407.2 lett.a) c.p.p.** (*causa di nullità assoluta e insanabile ex Cass. N. 39119/2023*)

FONDAMENTO DELLA LIMITAZIONE

I m.o. serviranno sempre meno :

- per l'avvento PCT

- per l'aumento della competenza civile dell'Ufficio del giudice di pace

- L'Ufficio per il processo risolve i problemi dell'arretrato

(bozze sentenze, decreti liquidazione gratuito patrocinio, controllo notifiche, controllo prescrizioni, ecc...) ?!?!

IL REGIME DEI M.O. NOMINATI PRIMA DEL D.Lgs.vo 116/2017 (178)

- **Conservano i procedimenti (anche collegiali) assegnati prima della riforma (anche se assegnati all' UPP)**
- **Possono essere assegnatari di procedimenti indipendentemente dalla data di iscrizione ed anche se non ricorrono le condizioni di cui all'art.11 (anche se assegnati all' UPP)**
- **Anche assegnatari di un intero ruolo in caso «*non si possa fronteggiare la domanda di giustizia con i soli giudici professionali*»**

LIMITAZIONE ATTRIBUZIONI MONOCRATICHE CIVILI (178.4)

- a) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;
- b) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
- c) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
- d) i procedimenti in materia societaria e in materia di crisi dell'impresa;
- e) i procedimenti in materia di famiglia;
- f) i procedimenti di protezione internazionale;

LIMITAZIONE ATTRIBUZIONI COLLEGIALI (178.5 e 6)

Possono comporre i collegi civili e penali anche senza le condizioni di cui all'art.11, salvo:

PER IL CIVILE: materia della crisi di impresa e sezioni specializzate (compresa la protezione internazionale) e nelle materie inibite ai nuovi gop (compresa la famiglia e la materia matrimoniale) ma MAI relatori e estensori.

PER IL PENALE: stesse limitazioni dei nuovi g.o.p. (riesame e art. 407.2 c.p.p.)

SUPPLENZA DEI GIUDICI PROFESSIONALI (181)

Art.13: *Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, **il giudice onorario di pace può essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1 ma con i limiti di materia.***

*In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza **per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.***

Superata la nozione estesa di «impedimento»

NOVITA' TABELLARE



181.5 In casi eccezionali, legati a significative carenze d'organico dei giudici professionali o dei giudici onorari, nonché all'indisponibilità di questi ultimi, possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali, nei casi e con i limiti di cui al comma 1, anche i giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione penale e civile presso l'ufficio del giudice di pace.

181.6 La supplenza dei giudici onorari di pace è disciplinata dalla Circolare in materia di applicazioni e supplenze di cui alla delibera del 20 giugno 2018 e ss.mm.

SUPPLENZA e APPLICAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL GDP

- I GOP possono essere destinati in supplenza di uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario nelle ipotesi di:
 - a) vacanza dell'ufficio del giudice di pace
 - b) assenza o impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace
 - c) in tutti i casi in cui in un ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale può destinare in applicazione uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario.

L'applicazione non può superare un anno (+ uno) e non può essere reiterata se non dopo due anni.

I GIUDICI AUSILIARI DI CORTE D'APPELLO



Disciplina immodificata rispetto alla precedente circolare, con l'unica novità derivante dal loro inserimento all'interno degli U.P.P. costituiti in Corte d'Appello

IL (NUOVO) VICE PROCURATORE ONORARIO

Fa parte dell' Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica coordinato da Procuratore che si può avvalere di ausiliari (anche diversi dagli aggiunti)

- entro 18 mesi sono previsti programmi informatici per distribuzione automatica del lavoro ☹ (art.15)

●- **attività dei v.p.o: (art. 16):**

a) **di supporto:** sotto la direzione del magistrato professionale da lui coadiuvato, attende alle ordinarie attività di supporto all' esercizio della funzione giudiziaria: studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimenti (*nel primo anno di attività in via esclusiva*);

b) **su delega:** svolge direttamente i compiti e le attività a lui delegate

ATTIVITA' DELEGABILI (art.17)

- **DAVANTI AL GIUDICE DI PACE:** unica novità la delega diretta per l'intero procedimento
- **DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA:**

*Il v.p.o. può essere delegato per l'udienza, con **unica eccezione*** per i delitti di lesioni e omicidio colposi conseguenti alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o di responsabilità colposa in ambito sanitario (salvo se iscritti prima del 15.8.2017 ex art.30.8);*

ALTRE ATTIVITA' DELEGABILI AL V.P.O.

- *Le determinazioni nelle ipotesi di cui all'art. 444 c.p.p. **ma solo per giudizi a citazione diretta** *, direttissimi e su opposizione a decreto di condanna*
- *l'intervento nell'udienza di convalida dell'arresto innanzi al Tribunale monocratico (444 c.p.p.)*
- *la richiesta di emissione di decreto penale di condanna*
- *i procedimenti camerale (tra cui gli incidenti di esecuzione)*
- *la richiesta di archiviazione, nonché singoli atti di indagine tra cui l'interrogatorio dell'indagato nei soli procedimenti a citazione diretta*

Non delegabile la funzione di p.m. nei procedimenti civili (art. 72 O.G.).

IL DDL DI (RI)RIFORMA

Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, del lavoro o fallimentare.».*

D.D.L. DI (RI)RIFORMA PER I M.O.

ante 2017

- **QUANTIFICAZIONE ORARIO (36h./16h. settimanali)**
- **AUMENTO COMPETENZA CIVILE G.D.P.**
- **INCREMENTO ATTRIBUZIONI V.P.O.**
- **PIU' SPAZIO ALLA SUPPLENZA**
- **PIU' SPAZIO ALL'INSERIMENTO NEI COLLEGI ******
- **IMPIEGO DEI GOP NEL PERIODO FERIALE**
- **ELIMINATO NUMERO MINIMO PROCEDIMENTI**
- **MOBILITA' DISTRETTUALE**
- **TRASFERIBILITA' DEGLI EX GOT AL GDP**
- **VALUTAZIONI QUADRIENNALI**
- **ESTENSIONE DEL DISCIPLINARE DEL MAG.PROF.**
- **AUMENTO COMPENSO: €. 58.840/€. 20.000**
- **RIMESSIONE IN TERMINI**